



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BARBOLINI, PEGORER, GASBARRI, CABRAS,
GIARETTA, LUSI e PERDUCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2008

Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia

ONOREVOLI SENATORI. - È giunto il momento, non più procrastinabile dopo decenni di meritori ma inutili tentativi, di rendere giustizia morale e sostanziale ai molti nostri concittadini che nel secondo dopoguerra si sono impegnati con insediamenti, attività imprenditoriali e commerci per mantenere vivo, nella pace, il legame tra l'Italia e la Libia dopo la traumatica conclusione del periodo coloniale e bellico.

Il periodico deterioramento nei rapporti italo-libici sul piano politico ha di fatto impedito, da allora, il rientro dei beni e il ristoro dei crediti di questi nostri concittadini per le parti non coperte, e spesso non per loro volontà o responsabilità, da assicurazione pubblica, con gravi e intuibili ripercussioni sulla loro vita familiare e relazionale e sulle loro residue attività imprenditoriali.

Essendo giunto, per i motivi anzidetti, il momento di voltare pagina chiudendo una fase controversa delle nostre relazioni internazionali, il presente disegno di legge prende atto della meritoria sollecitazione delle associazioni rappresentative di interessi italo-libici, in prima linea l'Associazione italiana per i rapporti italo-libici (AIRIL), e delle associazioni imprenditoriali, avanzando una ipotesi di soluzione consistente nella concessione della garanzia quinquennale dello Stato per lo smobilizzo dei crediti non assicurati

rimasti insoluti, nel limite massimo complessivo, ritenuto congruo, di 650 milioni di euro.

Si prevede il completamento della relativa procedura in tempi rapidi e certi, previo l'accertamento dei crediti da parte di una apposita commissione paritetica presieduta da un alto magistrato di Cassazione e composta da rappresentanti della pubblica amministrazione e delle citate associazioni.

La quantificazione dei crediti sarà effettuata in euro, previa trasformazione delle eventuali differenti valute originarie in lire italiane sulla base dei tassi di cambio accertati dall'ufficio italiano dei cambi (UIC) alla data di insorgenza di ciascun credito e successiva conversione in euro. La garanzia dello Stato dovrà inoltre coprire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

L'approvazione del presente provvedimento, il cui testo rappresenta la sintesi del lavoro compiuto dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato durante la trascorsa legislatura in sede referente sui disegni di legge n. 934 e connessi, consentirà ai nostri concittadini rimasti incolpevoli titolari di crediti insoluti nei confronti della Libia ed ai loro aventi causa di chiudere finalmente la partita, ed allo Stato italiano di disporre di un lasso di tempo quinquennale per normalizzare i pregressi rapporti con la Libia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Garanzia sovrana dello Stato)

1. Lo Stato italiano, a tutela del lavoro italiano e a salvaguardia della situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, rendendosi garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi, concede una garanzia sovrana nel limite massimo di 650 milioni di euro e per la durata massima di cinque anni, finalizzata allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. Ai benefici della presente legge accedono i cittadini, gli enti e le società italiane per la perdita di beni, diritti e interessi di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in parte o in solido, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, a seguito di confische, sequestri e altri provvedimenti limitativi o impeditivi adottati dalle autorità libiche.

2. Ai benefici di cui al comma 1 accedono anche le società estere, esclusivamente per la percentuale di quote o azioni possedute dai soggetti cittadini italiani.

Art. 3.

(Accertamento dei crediti)

1. Una commissione paritetica, costituita e disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, provvede all'accertamento e alla quantificazione dei crediti sulla base della documentazione già esistente presso il Ministero degli affari esteri ed eventualmente integrata a cura del creditore istante.

2. I crediti originari, anche se espressi in altre valute, sono riportati alla lira italiana al tasso di cambio indicato dal bollettino ufficiale dell'ufficio italiano dei cambi alla data di insorgenza del credito, e successivamente convertiti in euro.

3. La quantificazione dei crediti deve includere la valutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché gli interessi legali previsti in sentenze e lodi arbitrali internazionali, oppure, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati dalla data di insorgenza del credito fino a quella dell'accertamento di cui al comma 1.

Art. 4.

(Commissione paritetica)

1. La commissione paritetica, di cui all'articolo 3, comma 1, di seguito denominata «commissione», è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria o di assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative. In sede di prima convocazione partecipano all'intesa la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l'Asso-

ciazione italiana per i rapporti italo-libici (AIRIL).

2. La commissione è composta da:

a) un magistrato della Corte di cassazione con funzione di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la commissione, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con le associazioni di cui al comma 1;

b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) un dirigente del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato designato dall'Avvocato generale dello Stato;

e) tre rappresentanti designati, singolarmente, dalle associazioni di cui al comma 1.

3. I rappresentanti delle associazioni possono farsi assistere nelle riunioni della commissione da consulenti tecnici di propria fiducia nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.

4. Per ciascun componente effettivo della commissione è designato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.

5. I componenti della commissione restano in carica per tutta la durata della commissione medesima. Per le funzioni di segretario la commissione si avvale di funzionari amministrativi del Ministero delle economia e delle finanze.

6. Il presidente della commissione coordina i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno e nominando i relatori per ciascuna pratica.

7. I lavori della commissione devono terminare entro due anni dall'insediamento.

8. La commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

9. Il verbale delle sedute della commissione è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

10. Le deliberazioni della commissione hanno valore vincolante e sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione.

Art. 5.

(Procedure e presentazione delle domande)

1. I soggetti che intendono accedere ai benefici di cui alla presente legge possono presentare domanda al Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, indicando da quale associazione tra quelle previste dall'articolo 4 intendono essere rappresentati. Eventuali documenti attestanti l'insorgenza del credito dovranno essere allegati alla domanda.

2. La commissione, esaminate le domande pervenute nei termini, richiede al Ministero degli affari esteri la documentazione in suo possesso, da trasmettere entro trenta giorni.

3. Il presidente della commissione decide la ricognizione dei crediti secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

4. Il presidente della commissione, su richiesta di un componente della commissione stessa, può disporre l'audizione del titolare del credito.

5. Il presidente della commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle sedute della commissione medesima, i verbali delle sedute stesse, dai quali risultano gli accertamenti e le quantificazioni di ciascun credito.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rilascia al titolare del credito la garanzia sovrana dello Stato di cui all'articolo 1, per l'importo riconosciuto dalla commissione.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 93 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2014. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Per gli anni successivi al 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

